



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1. dr. Gennaro Iacone | Presidente |
| 2. dr. Maria Chiodi | Consigliere rel. |
| 3. dr. Luca Buccheri | Consigliere |

riunita in camera di consiglio ha pronunciato all'udienza del 7.06.2023 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 644 /2020 Ruolo Generale Sezione lavoro, vertente

TRA

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS - in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. L. Cuzzupoli

APPELLANTE

E

SINAGOGA Maria Giovanna, rappresentata e difesa dall'avv. M. Marra

APPELLATO

In fatto e diritto

Con ricorso depositato in data 6.04.2020 l'INPS ha adito questa Corte di Appello impugnando la sentenza n. 476/2020 resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, quale giudice del lavoro, nella parte in cui ha accolto la domanda proposta dalla Sinagoga al fine di ottenere la corresponsione della indennità di mobilità.

Censura la sentenza impugnata per non avere rilevato la carenza di domanda amministrativa in ordine al trattamento previdenziale di cui è causa e la intervenuta decadenza.

Ha concluso per la riforma della gravata sentenza con rigetto della domanda proposta in sede di prime cure; con vittoria di spese di lite.

La Sinagoga, costituitasi tempestivamente in giudizio, ha resistito al gravame chiedendone il rigetto

Alla odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.

Ritiene il Collegio che l'appello sia fondato e meritevole di accoglimento

Costituisce, infatti, principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello relativo alla necessaria presentazione della domanda amministrativa all'INPS al fine di ottenere il trattamento previdenziale di cui è causa; e ciò per l'elementare rilievo della estraneità dell'Ente ai procedimenti (di licenziamento collettivo e di iscrizione nelle liste di mobilità, l'uno di pertinenza datoriale e l'altro degli Uffici Regionali del lavoro) costituenti gli antecedenti fattuali – giuridici al riconoscimento della prestazione (cfr. Cass. civ. 18528/2011 e Cass. civ. Sez. Un. 17389/2002).

Si legge in particolare nella sentenza delle Sezioni Unite richiamata che “ *l'indennità di mobilità, per quanto speciale per alcuni suoi aspetti (condizioni obiettive costituenti il suo presupposto, procedura da seguire e finanziamento), rientra, unitamente all'indennità di disoccupazione, fra gli strumenti intesi a tutelare lo stesso evento protetto, costituito dallo stato di disoccupazione da licenziamento, tant'è che sostituisce ogni altra prestazione di disoccupazione (art. 7, comma ottavo), con la conseguenza che il rinvio operato dal comma dodicesimo dello stesso art. 7 cit. alla normativa sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria "in quanto applicabile" non può non riguardare anche i termini per la presentazione della domanda della prestazione, atteso che la legge n. 223 del 1991 nulla dispone circa detti termini. La presentazione della domanda, d'altra parte, è resa necessaria anche dalla regola generale per la quale i trattamenti previdenziali presuppongono di regola una domanda che assume rilevanza costitutiva, tanto più che l'INPS non è a conoscenza e non può quindi controllare se l'interessato sia in possesso dei requisiti necessari per accedere al trattamento in questione, in quanto le comunicazioni previste dalla legge del 1991 sono inviate esclusivamente alle associazioni di categoria, all'ufficio provinciale del lavoro ed alla commissione regionale per l'impiego. Il rapporto previdenziale, poi, avente per oggetto l'erogazione del trattamento di mobilità, è distinto e successivo all'estinzione del rapporto di lavoro, sorgendo non in via automatica in tale momento, ma solo in via eventuale, subordinatamente alla ricorrenza dei prescritti requisiti di legge rispetto al singolo interessato, così confermandosi la necessità della presentazione della domanda, al fine di consentire all'INPS di prendere in considerazione la sua posizione ed avviare il procedimento diretto al riconoscimento della prestazione.*

Inoltre, l'applicazione dei termini perentori non può essere esclusa dalla previsione, da parte dell'art. 9 della legge n. 223 del 1991, di specifiche ipotesi di cancellazione dalle liste di mobilità e di decadenza dalla relativa indennità, posto che tale norma nulla dispone circa i tempi e i modi di presentazione della domanda, mentre la norma relativa si rinviene, per effetto del rinvio operato dall'art. 7 cit., nella disciplina *sull'assicurazione contro la disoccupazione*”.

Nel caso in esame non risulta essere stata presentata nessuna domanda diretta ad ottenere la indennità di mobilità essendo comprovata solo la presentazione di una istanza diretta ad ottenere il pagamento della indennità di disoccupazione, incontestatamente erogata dall'INPS.

Del resto la istanza de qua – diretta si badi bene ad ottenere una prestazione previdenziale diversa da quella di cui è causa – risulta essere stata presentata in data 23.10.2009, oltre il termine perentorio di giorni 68 dalla data del licenziamento avvenuto in data 11.05.2009.

Soluzione, questa ultima, sostenuta dal Giudice di legittimità secondo cui ai fini del riconoscimento dell'indennità di **mobilità** di cui all'art. 7, comma 12, della l. n. 223 del 1991, costituente un trattamento di disoccupazione di fonte legale, è necessaria la proposizione di specifica domanda amministrativa all'Istituto previdenziale, nel termine di **decadenza** di sessantotto giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, essendo irrilevante che lo stesso sia regolare o irregolare e che la sua causa di estinzione si sia prodotta in modo formale o meno (Cass. civ. 19747/2022).

Ed ancora “in materia di indennità di **mobilità**, il decorso dei sessanta giorni per la presentazione della domanda di ammissione al beneficio, previsti dall'art. 129, comma 5, del r.d.l. n. 1827 del 1935 - giusta il rinvio ad esso operato dall'art. 7, comma 12, della l. n. 223 del 1991 -, determina la **decadenza** dal diritto, trattandosi di termine stabilito nell'interesse alla certezza di una determinata situazione giuridica, la cui proroga, sospensione o interruzione è ammessa solo in casi eccezionali, tassativamente previsti dalla legge, sicché è irrilevante il mancato esercizio dovuto ad una situazione di mera difficoltà, non riconducibile al concetto normativo di "forza maggiore" (Cass. civ. 10744/2022)

L'appello va, indi, integralmente accolto, posto che, in difetto della tempestiva domanda amministrativa diretta ad ottenere la indennità di mobilità, non poteva essere emessa nei confronti dell'INPS alcuna statuizione di condanna al pagamento della provvidenza.

La natura - connessa a ragioni procedimentali e (a fortiori) decadenziali – del diniego della prestazione previdenziale ed diverso esito dei due gradi di giudizio giustifica una integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

la Corte così provvede:

- a) accoglie l'appello e, in parziale riforma della gravata sentenza, rigetta la domanda della Sinagoga diretta ad ottenere il pagamento, a carico dell'INPS, della indennità di mobilità;
- b) compensa interamente le spese dei due gradi di giudizio.

Il Consigliere est.

Dott. Maria Chiodi

Il Presidente

Dott. Gennaro Iacone

